

INDICE

[Art. 1 - Ambito di applicazione](#)

[Art. 2 - Definizioni](#)

[Art. 3 - Elenco e tipologia dei mercati e delle fiere](#)

[Art. 4 - Compiti uffici comunali](#)

[Art. 5 - Orari, cadenze delle manifestazioni e assegnazione posteggi](#)

[Art. 6 - Antica Fiera della Maddalena.](#)

[Art. 7 - Esercizio dell'attività](#)

[Art. 8 - Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante](#)

[Art. 9 - Norme di gestione](#)

[Art. 10 - Norme transitorie e finali](#)

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel Comune di Muccia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della Legge Regionale 4 ottobre 1999, n° 26.

Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese, può essere aggiornato o modificato, in parte o interamente, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Art. 2 - Definizioni

Per Legge Regionale s'intende La legge Regionale 4 ottobre 1999, n° 26.

Per Decreto s'intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

Per "tipologia" s'intendono le tipologie di manifestazioni di cui all'articolo 20 della Legge Regionale 4 ottobre 1999, n° 26.

Per "settore merceologico" s'intende quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

Per "merceologie" s'intendono le specializzazioni merceologiche più frequenti secondo la classificazione ISTAT 1991 che coincide con la classificazione utilizzata dal Ministero delle Finanze e con quella indicata nell'allegato C della modulistica del Ministero dell'Industria relativa alle comunicazioni e alle domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 de Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

Per "spunta" s'intende l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita di mercati o fiere, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori assegnatari di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente non occupati dall'assegnatario o non ancora assegnati.

Per "spuntista" s'intende l'operatore non assegnatario di posteggio, il quale si presenta all'inizio dell'orario di vendita ed aspira ad uno dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente.

Per "miglioramento" s'intende la variazione di un posteggio, per modifica miglioratoria della disposizione o per ampliamento delle dimensioni, concessa, una volta verificatane la fattibilità, sulla base di una motivata istanza di parte.

Art. 3 - Elenco e tipologia dei mercati e delle fiere

1. Nel Comune di Muccia sono istituite le seguenti manifestazioni:

Mercato settimanale del Lunedì, tipologia "mercato ordinario", il quale si svolge nel capoluogo e precisamente in Piazza della Vittoria, per complessivi n° 13 posteggi, dei quali riservati ai produttori agricoli n° 1 e precisamente quello contrassegnato con il numero 13.

Mercato settimanale del Giovedì, tipologia "mercato ordinario", il quale si svolge nel capoluogo in Via Campo Fiera composto da due posteggi.

Mercato settimanale del Venerdì, tipologia "mercato ordinario", che si svolge nel capoluogo in Via Campo Fiera, composto da due posteggi.

Fiera del Volto Santo, tipologia "fiera ordinaria", che si svolge nel capoluogo, di lunedì, quindici giorni dopo Pasqua, la dislocazione dei banchi riguarda P.zza della Vittoria, Via Campo Fiera, Via Roma (Piazzale parcheggio) per complessivi n° 37 posteggi, dei quali riservati ai produttori agricoli n° 4 posteggi ubicati nel Piazzale parcheggio di Via Clementina, precisamente quelli contrassegnati con i numeri 32, 33, 35 e 36; e riservati ad associazioni senza

scopo di lucro o a portatori di handicap n° 2 contrassegnati dai numeri 34 e 37 situati nello stesso Piazzale parcheggio.

Fiera del 10 giugno, fiera ordinaria, che si svolge nel capoluogo il 10 Giugno d'ogni anno nelle stesse vie e con lo stesso numero di posteggi, compresi quelli riservati, della Fiera del Volto Santo

Fiera del 30 giugno, fiera ordinaria, che si svolge il 30 giugno di ogni anno e si svolge nelle stesse vie della fiera del Volto Santo con gli stessi posteggi.

Antica Fiera della Maddalena, fiera ordinaria, che si svolge la domenica più vicina al 23 luglio di ogni anno in località Zona Industriale per complessivi 50 posteggi, di cui 2 posteggi riservati ai produttori agricoli, 2 posteggi riservati a merceologie mancanti o carenti e 1 posteggio riservato a soggetti svantaggiati (portatori di handicap), i posteggi contrassegnati con i numeri 1, 36 e 37 sono riservati ad operatori di generi alimentari e somministrazione di alimenti e bevande.

Fiera del 3 agosto, fiera ordinaria, che si svolge il 3 agosto di ogni anno nel capoluogo nelle stesse vie e con gli stessi posteggi della fiera del Volto Santo.

Fiera di Varano, fiera ordinaria, che si svolge il 9 settembre di ogni anno nel capoluogo negli stessi spazi e numero di posti della Fiera del Volto Santo.

Fiera del 30 ottobre, fiera ordinaria, che si svolge il 30 ottobre di ogni anno nel capoluogo, negli stessi spazi e numero di posti della Fiera del Volto Santo.

Il numero dei posteggi può essere modificato mediante delibera di Giunta Comunale.

Per problemi di viabilità e parcheggio, i posteggi dei mercati del giovedì e del venerdì che si svolgono in Via Campo della Fiera sono spostati, rispetto alla vecchia collocazione, nella parte della Via adiacente la rampa dell'ex mattatoio, come da planimetria allegata.

Tutte le fiere, tranne l'Antica fiera della Maddalena, se cadono di domenica vengono effettuate il lunedì successivo. In caso di concomitanza con altre giornate festive che non siano le domeniche, le fiere si svolgono regolarmente.

Art. 4 - Compiti uffici comunali

Il Comune, sentite le associazioni dei commercianti e dei consumatori, può istituire nuovi mercati e fiere purché non in contrasto con la normativa vigente.

Il Comune può affidare a soggetti terzi la gestione parziale o totale del funzionamento dei mercati o delle fiere, mediante deliberazione di Giunta Municipale, riservandosi l'attività d'indirizzo e programmazione prevista dall'articolo 19 della Legge Regionale.

Prima di approvare qualsiasi atto inerente il commercio su aree pubbliche, l'Amministrazione Comunale deve convocare e sentire le Organizzazioni di categoria degli operatori su aree pubbliche più rappresentative a livello regionale.

Art. 5 - Orari, cadenze delle manifestazioni e assegnazione posteggi

Il presente articolo non si applica all'Antica Fiera della Maddalena.

L'orario dei mercati e delle fiere, è stabilito dalle ore 8:00 alle ore 13:30; gli operatori hanno l'obbligo di occupare il posteggio entro le ore 8:15 per i mercati e le ore 8:00 per le fiere. Dopo tale termine l'operatore è considerato assente ed il posteggio sarà assegnato ad eventuali operatori aventi diritto non assegnatari.

Il posteggio dovrà essere lasciato libero entro le ore 14.00 per entrambi i tipi di manifestazione.

Per le fiere non è prevista la concessione decennale, ma l'assegnazione di posteggio sarà valida solo per il giorno di ciascuna fiera.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Funzionario Responsabile del Servizio Commercio rilascia ad ogni operatore la concessione decennale del posteggio per i mercati ai sensi dell'articolo 26 della Legge regionale. In fase di prima applicazione del presente regolamento vengono confermate le autorizzazioni per i posteggi attualmente assegnati.

Presso il Servizio Vigilanza del Comune è disponibile la planimetria aggiornata dei mercati comunali.

La concessione decennale è revocata qualora il posteggio non sia utilizzato per oltre 17 (diciassette) volte l'anno.

Quindi alla diciottesima assenza non giustificata, come da norme di legge, la concessione con relativa autorizzazione s'intende revocata.

I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati, dopo le ore 8:15 per i mercati e dopo le ore 8:00 per le fiere, dal Comando di Polizia municipale agli operatori presenti secondo le disposizioni di cui alla legge regionale. I Vigili urbani addetti al Servizio convocano gli spuntisti ai margini dell'area mercatale e, scorrendo la graduatoria delle presenze, controllano gli estremi dell'autorizzazione ed in quale veste si presenta al mercato, ai sensi dell'articolo 34 comma 7 della Legge Regionale, dopodiché presentano i numeri dei posteggi liberi e l'operatore sceglierà quello di suo gradimento, fino ad allora gli spuntisti non possono entrare nell'area del mercato o della fiera. E' compito dei Vigili urbani seguire le operazioni di spunta e tutti gli altri controlli nei mercati e nelle fiere. Alla fine di ogni giornata di mercato, l'elenco delle assenze dei titolari di posteggio e delle presenze degli operatori di spunta deve essere aggiornato e registrato.

L'operatore che effettua la spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi, o lasci, il

posteggio assegnato prima delle ore 12:00, salvo il caso di malattia o cattivo tempo, perde il diritto alla presenza. L'operatore che si presenta alla spunta e non può operare a causa dell'esaurimento dei posteggi liberi, ha diritto all'assegnazione della presenza.

Nel caso i mercati di cui all'articolo 1 lettera a), b) e c) del presente Regolamento cadano in giorni festivi verranno, di volta in volta in concerto con le associazioni di categoria, o soppressi o svolti regolarmente, mediante ordinanza sindacale. In nessun caso saranno anticipati o posticipati. Nel caso i suddetti mercati cadano nei giorni di Natale o Capodanno saranno anticipati, posticipati o soppressi, sentite le associazioni di categoria.

Nel caso un giorno di mercato sia concomitante con un giorno di fiera prevarrà l'attuazione della fiera e il mercato si intenderà per quel giorno soppresso.

Art. 6 - Antica Fiera della Maddalena.

L'Antica Fiera della Maddalena dispone di numero 50 posteggi, di cui n. 2 riservati ai produttori agricoli, n. 1 riservato ad associazioni senza scopo di lucro o a portatori di handicap e altri n. 2 posteggi per merceologie mancanti ai sensi all'articolo 27 comma 15 della Legge regionale 4/10/99 n° 26, come da articolo 3 del presente regolamento.

Ulteriori posteggi sono riservati ad espositori che presentano la loro merce senza possibilità di vendita, non possessori di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche. Il numero di posteggi sarà fissato di volta in volta mediante deliberazione di Giunta Municipale.

Le domande di partecipazione alla fiera debbono essere spedite sessanta giorni prima della manifestazione o presentate al Comune entro lo stesso termine.

La graduatoria per l'assegnazione del posto sarà pubblicata venti giorni prima della fiera. Gli operatori avranno dieci giorni dalla suddetta data per far pervenire eventuali osservazioni scritte.

Almeno dieci giorni prima della manifestazione si procederà alla convocazione per l'operazione di scelta del posto.

L'orario di svolgimento della fiera è dalle ore 7:00 alle ore 24:00. Gli operatori assegnatari di posteggio devono occupare il posto entro e non oltre le ore 8:00 della giornata di fiera, dopo tale orario il posteggio è da intendere libero e sarà assegnato ad altri operatori utilmente collocati in graduatoria come da articolo 27 comma 13 della legge regionale.

I posteggi riservati di cui al comma 1 del presente articolo, qualora risultino liberi alle ore 8:00, verranno assegnati ai soggetti, se presenti, che abbiano i requisiti relativi, nel caso non siano presenti tali soggetti verranno assegnati come i posteggi restanti in base all'ordine di graduatoria.

Durante lo svolgimento della fiera il comando Vigili urbani registrerà le presenze effettive come da articolo 27 comma 9 della L.R. e le assenze degli operatori con eventuale concessione decennale.

Non può essere registrata la presenza di un operatore non assegnatario di posteggio con concessione decennale, il quale risulti assente per qualsiasi motivo, fosse anche per malattia.

E' possibile lo scambio consensuale del posteggio prima dell'inizio della fiera, purchè si consegna richiesta scritta in carta semplice, firmata da ambedue gli operatori, ai vigili urbani prima delle ore 8:00.

In caso di condizioni meteorologiche avverse il Comune può far ripetere la fiera in altra data, in concerto con le organizzazioni di categoria, fermo restando che le presenze vengono considerate solamente all'edizione originale, gli operatori che partecipano alla ripetizione della fiera non possono far valere nessun diritto di presenza.

Art. 7 - Esercizio dell'attività

In occasioni di eventi particolari o di riunioni di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate nei limiti dei posteggi previsti, tramite delibera di Giunta Comunale, almeno dieci giorni prima dell'evento. Nei casi di assenza temporanea in parte della giornata, nel limite massimo di un'ora, di mercato o di fiera, il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire anche da una persona che non sia familiare coadiuvante, socio o dipendente. Le tende di protezione al banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a m. 2,50 e possono sporgere, dallo spazio loro assegnato per la concessione, oltre il metro, a condizione che non siano di impedimento ad altri operatori.

Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa trasferisce tutte le presenze maturate.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette Cd e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, ai passanti e ai residenti.

Durante le operazioni di scelta dei posteggi, qualora un operatore si presenti dopo la sua chiamata andrà alla fine della graduatoria, prima degli spuntisti.

Art. 8 - Attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è vietata nelle aree in cui si svolgono mercati e fiere e nel raggio di 500 metri dal perimetro delle stesse manifestazioni.

L'attività itinerante è vietata su tutte le aree private, in Piazza della Vittoria, Via Spinabello e Via Campo della Fiera, come da apposita segnaletica.

Art. 9 - Norme di gestione

Tutte le norme di dettaglio contenute negli articoli 3, 5, 6, 7, 8, che si riferiscono a orari, distanze, numero dei posteggi, localizzazione di svolgimento delle manifestazioni e simili, possono essere modificate od integrate con determinazione del responsabile del servizio in base ad esigenze contingibili ed urgenti.

Art. 10 - Norme transitorie e finali

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si applicano le norme di cui alla Legge Regionale 4 ottobre 1999, n°26 e al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114.

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 30-11-2000)

(modificato con determinazione del responsabile del servizio prot. n. 66 del 5-1-2006)